Conto corrente con la Posta

Anno 76° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 9 dicembre 1935 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, limitatamente a quelle a pagamento, presso la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1935-XIV, n. 2056.
Aggiornamento delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1257, relativo all'aumento degli organici degli ufficiali delle varie armi del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcuni aggiornamenti al citato testo unico;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nel testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, all'art. 11, abrogato dall'art. 1 del R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 850, è sostituito il seguente nuovo articolo 11:

« Nel ruolo istituto geografico militare (I.G.M.) i subalterni da assegnare annualmente per completarne il ruolo sono tratti — con le norme, le modalità e nella proporzione fissate dal Ministro per la guerra — in parte dai subalterni in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in parte dai sergenti maggiori e marescialli specializzati che prestino servizio presso l'Istituto geografico militare da almeno sette anni ed abbiano compiuto, con esito favorevole, un corso pratico presso il suddetto Istituto.

Gli ufficiali provenienti dai sottufficiali non possono ricoprire più di un quarto dei posti complessivi del ruolo I.G.M. e hanno la carriera limitata fino al grado di capitano. I sottotenenti provenienti dai sottufficiali non frequentano i corsi di cui all'articolo 7 e, se prescelti per l'avanzamento, sono promossi tenenti dopo quattro anni di grado ».

Art. 2. — Nel testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, all'art. 19, quale risulta sostituito dal R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nel corpo automobilistico i posti annualmente vacanti nei gradi di subalterno sono devoluti — con le norme, le modalità e nella proporzione fissate dal Ministro per la guerra — in parte ai subalterni in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in parte ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) in servizio presso i centri automobilistici.

I sottotenenti provenienti dai sottufficiali non possono ricoprire più di un quarto dei posti annuali dei subalterni da reclutare; sono promossi tenenti — se prescelti per l'avanzamento — dopo quattro anni di grado; non frequentano i corsi di cui all'art. 7 e hanno la carriera limitata fino al grado di capitano.

Per poter conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel corpo automobilistico i sottufficiali devono:

contrarre almeno sette anni di servizio presso i centri automobilistici (complessivamente nei gradi di sergente, sergente mag-

giore e maresciallo), di cui quattro almeno nelle compagnie automobilistiche;
essere stati designati dalle autorità gerarchiche;
aver frequentato, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale ».

Il presente decreto, che ha vigore dal 19 luglio 1935, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 367, *foglio* 22. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057.
Arruolamento volontario di specializzati per il Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932-X, n. 1332, e successive modificazioni;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dare maggiore efficienza all'esercito mediante il reclutamento di elementi specializzati;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Ai graduati di truppa e soldati delle varie armi e servizi che contraggono l'arruolamento volontario con la ferma di anni due e che, superato con successo un apposito corso di 4 mesi, saranno nominati « specializzati » in una delle seguenti categorie, sarà corrisposta, oltre l'assegno di grado, l'indennità giornaliera di lire due:

Automobilisti conduttori.
Apparecchiatori telegrafonici.
Aiutanti radiologi e di gabinetto batteriologico.
Aiutanti odontotecnici.
Conduttori caldaie a vapore.
Carpentieri di barche.
Elettricisti e magnetisti.
Fotoelettricisti.
Fotografi e cinematografisti.
Frigoristi.
Infermieri.
Meccanici aggiustatori, fabbri e tornitori.
Meccanici di precisione.
Motoristi.
Radiotelegrafisti.
Radioelettricisti.
Radiatoristi.
Saldatori autogeni.

Art. 2. — L'indennità di cui al precedente articolo è soggetta alla doppia riduzione del 12%, ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e non è cumulabile con le altre indennità che, a norma delle disposizioni in vigore, potessero competere per lo stesso servizio.

Art. 3. — Il numero del personale specializzato arruolato in base al presente decreto sarà determinato annualmente, come forza media, con la legge di bilancio.

Art. 4. — È abrogato l'art. 145 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, reg. 367, *fog.* 23. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1935-XIII, n. 2058.
Deroga all'ordinamento delle truppe coloniali della Libia per quanto riguarda il matrimonio dei graduati e camicie nere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;
Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1372, sull'istituzione di un Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia;
Visto il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, che approva l'ordinamento militare per i Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, e le successive modificazioni;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie e per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — In deroga all'art. 28 dell'ordinamento militare per i Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, e successive modificazioni, è consentito di contrarre matrimonio ai militari di truppa nazionali appartenenti a comandi, reparti e servizi delle truppe coloniali della Libia destinati nelle colonie dell'Africa Orientale.

Art. 2. — Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 367, *foglio* 17. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1935-XIII, n. 2059.
Provvedimenti di carattere contingente in materia di trattamento economico ai militari indigeni dell'Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1935, n. 948, che concede facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle colonie dell'Africa Orientale;
Visto il R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, che approva l'ordinamento militare per il Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 42, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 783, relativo all'istituzione dell'Alto Commissario per le colonie dell'Africa Orientale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie e per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per contingenti ragioni di mobilitazione e di sicurezza del territorio dell'Eritrea è data facoltà all'Alto Commissario per le colonie dell'Africa Orientale di elevare fino a L. 100, nette dalle

riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, il premio d'ingaggio stabilito dalla lettera *b*), dell'art. 65 dell'ordinamento militare per il Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, approvato con R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, limitatamente ai casi di cui sia ritenuto necessario per attivare gli arruolamenti di indigeni idonei alla formazione di graduati e di specialisti.

Art. 2. — Per assicurare l'andamento dei lavori agricoli dell'Eritrea è data facoltà all'Alto Commissario di concedere ai militari indigeni della colonia, oltre alle licenze previste dall'art. 72 del citato ordinamento militare, speciali licenze agricole di durata non superiore a 10 giorni oltre quelli di viaggio e con diritto all'intera paga ed all'intera indennità viveri.

Durante tali licenze sono sospesi i soprassoldi fissi ed i soprassoldi per servizi e posizioni speciali.

Art. 3. — A parziale deroga del n. 4 delle disposizioni della tabella *b*) annessa all'ordinamento militare per il Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, la concessione e la composizione della razione viveri per i militari indigeni sono, in caso di mobilitazione, regolate con decreto dell'Alto Commissario sulla base delle direttive impartitegli dal Ministero delle colonie d'intesa con quello della guerra.

Pure con decreto dell'Alto Commissario è stabilito, in relazione ai prezzi del mercato ed alla composizione della predetta razione, il compenso in contanti dovuto ai militari indigeni che non possono ricevere viveri in natura.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono presi dall'Alto Commissario previo assenso, da richiedersi volta per volta, del Ministro per le colonie di concerto con quello per le finanze.

Art. 4. — In aggiunta alla razione da stabilirsi a norma dell'articolo precedente per il caso di mobilitazione è data facoltà all'Alto Commissario di autorizzare distribuzioni di farina alle famiglie dei militari indigeni in misura giornaliera non superiore a grammi 200 per la moglie ed a grammi 100 per ogni figlio.

Art. 5. — È data sanatoria ai provvedimenti già emessi dall'Alto Commissario per le colonie dell'Africa Orientale per le materie e nei limiti di cui agli articoli precedenti.

Art. 6. — Il presente decreto ha vigore fino al 30 giugno 1936.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 16. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII, n. 2060.

Approvazione dello statuto organico della Fondazione « Monte sovvenzioni Domenico Cammarota » di Piana di Caiazzo (Benevento).

N. 2060. R. decreto 12 settembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Fondazione « Monte sovvenzioni Domenico Cammarota » di Piana di Caiazzo (provincia di Benevento).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 29 novembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 4 ottobre 1935-XIII, n. 2061.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola d'arte « Albino Candoni » di Tolmezzo.

N. 2061. R. decreto 4 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola d'arte « Albino Candoni » di Tolmezzo viene eretta in ente morale, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 24 ottobre 1935-XIII, n. 2062.

Modificazione dello statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Aversa.

N. 2062. R. decreto 24 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, vengono apportate delle modifiche allo statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Aversa, approvato con R. decreto 28 settembre 1933, n. 2011.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere inerenti all'impianto di un binario di raccordo dello zuccherificio della Società Eridania alla stazione di Sarmato delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'istanza 16 novembre 1933 della Società anonima Eridania zuccherifici nazionali per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità delle opere inerenti all'impianto di un binario di raccordo del proprio Zuccherificio di Sarmato alla stazione omonima delle Ferrovie dello Stato;

Vista l'altra istanza 15 febbraio 1934, colla quale la Società predetta chiedeva l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio del proposto binario di raccordo, giusta il progetto con bolli 9 gennaio 1934, prodotto in aggiunta alla planimetria e disegni con bolli annullati il 16 novembre 1933, che corredavano la domanda di dichiarazione di pubblica utilità;

Visti gli atti di pubblicazione di detta domanda e le due opposizioni in data 11 dicembre 1933 presentate in tale sede rispettivamente dalle ditte Quirica Boselli Anguissola vedova Zanardi, Landi e Ida Boselli Anguissola;

Viste le controdeduzioni presentate dalla Società richiedente in data 15 dicembre 1933;

Considerato che la dichiarazione di pubblica utilità del progettato binario di raccordo è pienamente giustificata, trattandosi di collegare alle Ferrovie dello Stato lo Zuccherificio più importante della provincia di Piacenza, al quale fa capo da molti anni la produzione bietolifera di tutta la campagna circostante;

Che il nuovo impianto è assolutamente indispensabile perchè l'attuale raccordo attraverso la tramvia Piacenza-Pianello, della quale peraltro è prevista la soppressione, è insufficiente ed inadatto al transito di tutti i carri ferroviari;

Che il tracciato proposto per il nuovo binario è dal punto di vista tecnico ed economico il più opportuno e conveniente;

Che per quanto riguarda la lamentata non adeguatezza dei prezzi offerti per i terreni da espropriare le ditte ricorrenti possono far valere le loro ragioni in sede competente nei modi di legge;

Che, pertanto, sono da respingere entrambe le opposizioni presentate;

Visti i documenti comprovanti l'assenso del comune di Sarmato, della Società Italiana Ferrovie e Tramvie (S.I.F.T.), del Genio civile di Piacenza e del compartimento di Milano della A.A.S.S. per l'attraversamento rispettivamente della strada comunale detta del Parco, della tramvia Piacenza-Pianello, del colatore Corniolo e della strada statale n. 10 Padana Inferiore;

Visto lo schema della convenzione concordata tra l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e la Società Eridania, per regolare l'impianto e l'esercizio del nuovo binario di raccordo;

Visti i rapporti 12 marzo 1934, n. 5174 e 18 giugno 1935, n. 8017 del Regio circolo ferroviario d'ispezione di Bologna;

Vista la nota 24 marzo 1934, n. 2135 del Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria);

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il Nostro decreto 26 giugno 1927, n. 1570;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Respinta ogni contraria opposizione, sono dichiarate di pubblica utilità le opere inerenti all'impianto di un binario di raccordo dello Zuccherificio della Società anonima Eridania zuccherifici nazionali alla stazione di Sarmato delle Ferrovie dello Stato, giusta la planimetria, i disegni ed il progetto citati nelle premesse del presente decreto e che si approvano.

Art. 2. — Per la esecuzione delle espropriazioni e dei lavori è assegnato il termine di un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3. — È riservata all'Amministrazione governativa ampia facoltà di modificare o far modificare e sopprimere anche l'esercizio del detto raccordo, senza compenso, quando lo ritenga necessario

per le esigenze del servizio ferroviario o comunque per ragioni di pubblico interesse.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1935 - Anno XIV
Bilancio comunicazioni, registro 3 Ispett. F.T.A., pag. 12. — FERZI.

(6109)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1935-XIV.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le società anonime « Banca delle Marche e degli Abruzzi » e « Banca Marsicana di Avezzano ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 78, e l'art. 1 della legge 3 giugno 1935, n. 873;

Vista l'istanza con la quale la società anonima « Banca delle Marche e degli Abruzzi », con sede in Ancona espone di voler procedere alla fusione mediante incorporazione, con la società anonima « Banca Marsicana di Avezzano », con sede in Avezzano;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse la fusione tra le società anonime « Banca delle Marche e degli Abruzzi » e « Banca Marsicana di Avezzano » dichiarandosi così applicabili, alle deliberazioni di fusione ed alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernenti le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa la esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio è ridotto a quindici giorni purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e della abbreviazione del termine per l'opposizione concessa col presente decreto, sia pubblicato nei giornali « Il Popolo d'Italia » di Milano e « Il Corriere Adriatico » di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: SOLMI.

(6110)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 14 novembre u. s., ha presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1683, concernente l'ordinamento per le spese in dipendenza delle esigenze straordinarie delle colonie dell'Africa Orientale.

(6111)

S. E. il Ministro per le finanze, in data 20 novembre u. s., ha presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1757, concernente le norme per l'amministrazione e la contabilità del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo.

(6112)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 dicembre 1935-XIV - N. 258

S. U. A. (Dollaro)	12,44	Olanda (Fiorino)	8,3752
Inghilterra (Sterlina)	61,37	Polonia (Zloty)	233,12
Francia (Franco)	81,90	Spagna (Peseta)	169,95
Svizzera (Franco)	402,75	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,41	Rendita 3,50 % (1906)	66,425
Belgio (Belga)	2,10	Id. 3,50 % (1902)	61,50
Canadà (Dollaro)	12,30	Id. 3 % lordo	42,675
Cecoslovacchia (Corona)	51,47	Prest. redim. 3,50 % - 1934	65,075
Danimarca (Corona)	2,745	Obbl. Venezie 3,50 %	78,15
Germania (Reichsmark)	4,9628	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	88,15
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 5 % - Id. 1941	88,125
Jugoslavia (Dinaro)	28,13	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	76,75
Norvegia (Corona)	3,0021	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	77,125

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 45.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 950 — Data: 22 marzo 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Appierto Raffaele fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 certificato d'usufrutto — Ammontare della rendita: L. 55, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 71 — Data: 23 novembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione: Bordone Santi fu Gaetano, domiciliato a Siracusa — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1, prestito redimibile 3,50 per cento — Capitale: L. 1900, con decorrenza dal 1° luglio 1934.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 novembre 1935 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6113)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 14 novembre 1935-XIV, è stato rilasciato l'exequatur al signor Roberto Tixi Massa, console aggiunto presso il Consolato generale della Repubblica Argentina in Genova.

(6115)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.